

**Regolamento
del Fondo dei contributi sostitutivi**
(del 17 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 36 della legge cantonale sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 (in seguito LPCi),

decreta:

Capitolo primo
Campo di applicazione, scopo e finanziamento

Campo di applicazione

Art. 1 Questo regolamento disciplina la gestione del Fondo dei contributi sostitutivi istituito dal Consiglio di Stato.

Scopo

Art. 2 Lo scopo del Fondo è quello di gestire le giacenze transitorie relative ai contributi sostitutivi versate al Cantone in attesa di essere utilizzate per la realizzazione di strutture protette e per altri scopi di protezione civile.

Finanziamento

Art. 3 Il Fondo è finanziato dai contributi sostitutivi versati dai cittadini che sono stati esonerati dall'obbligo di realizzare un rifugio.

Capitolo secondo
Disposizioni generali

Gestione del fondo

Art. 4 ¹Il Fondo è gestito dal Dipartimento delle istituzioni per il tramite della Sezione del militare e della protezione della popolazione.
²I relativi costi di gestione sono a carico del Fondo.

Utilizzo dei contributi sostitutivi

a) in generale

Art. 5 I contributi sostitutivi incassati dal Cantone sono impiegati per gli scopi definiti all'art. 36 LPCi secondo il principio di solidarietà intercomunale.

b) rifugi privati

Art. 6 I contributi sostitutivi possono essere destinati al rinnovamento dei rifugi privati conformi alle normative vigenti in materia qualora:

- l'Ufficio federale della protezione della popolazione dovesse predisporre nuove disposizioni di natura tecnica in merito a interventi obbligatori quali lavori di miglioria segnatamente opere di potenziamento;
- dovessero essere emanate nuove disposizioni cantonali ai fini di esigenze straordinarie in tempo di pace (emergenze, catastrofi ecc.).

Partecipazione

Art. 7 La partecipazione tramite contributi sostitutivi a progetti comunali riguardanti la costruzione di nuovi impianti pubblici è possibile tenuto conto dei bisogni stabiliti dalla pianificazione cantonale come pure dei costi preventivati, rispettivamente del piano di finanziamento nonché dell'impatto delle misure proposte.

Quota parte e competenze decisionali

Art. 8 ¹L'ammontare dei proventi da destinare ai singoli settori viene indicata annualmente in sede di preventivo.
²Le competenze decisionali sugli importi dei sussidi sono attribuite come segue:

a) alla Sezione del militare e della protezione della popolazione per importi fino a fr. 200'000.–;

- b) al Dipartimento delle istituzioni per importi superiori a fr. 200'000.– fino a fr. 1'000'000.–;
- c) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 1'000'000.–.

Reclamo

Art. 9 Contro le decisioni di cui agli art. 5, 6 e 7 è data facoltà di reclamo entro 30 giorni all'autorità che ha emanato la decisione.

Capitolo terzo
Modalità di gestione dei fondi

Modalità di gestione

Art. 10 ¹I contributi sostitutivi di competenza del Cantone depositati nel Fondo sono registrati a puro scopo statistico per singolo Comune di provenienza.

²I crediti previsti per l'anno seguente sono iscritti nei conti preventivi del Cantone e approvati dal Gran Consiglio.

³I mezzi finanziari del Fondo rientrano nella gestione finanziaria dello Stato e su tali importi non è corrisposto nessun interesse remunerativo.

Capitolo quarto
Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 11 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Pubblicato nel BU **2013**, 559.